



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12.03.2009 e modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.03.2011**

INDICE

<i>ART. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE</i>
<i>ART. 2</i>	<i>DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE</i>
<i>ART. 3</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</i>
<i>ART. 4</i>	<i>ABITAZIONE PRINCIPALE</i>
<i>ART. 5</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE</i>
<i>ART. 6</i>	<i>ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE</i>
<i>ART. 6 BIS</i>	<i>APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA</i>
<i>ART. 7</i>	<i>ALLOGGI LOCATI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, L. 431/98</i>
<i>ART. 8</i>	<i>RIDUZIONI</i>
<i>ART. 9</i>	<i>ESENZIONI</i>
<i>ART. 10</i>	<i>VERSAMENTI</i>
<i>ART. 11</i>	<i>DICHIARAZIONE</i>
<i>ART. 12</i>	<i>RAVVEDIMENTO</i>
<i>ART. 13</i>	<i>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</i>
<i>ART. 14</i>	<i>ATTIVITA' DI CONTROLLO</i>
<i>ART. 15</i>	<i>ACCERTAMENTO</i>
<i>ART. 16</i>	<i>SANZIONI</i>
<i>ART. 17</i>	<i>RIMBORSI</i>
<i>ART. 18</i>	<i>AUTOTUTELA</i>
<i>ART. 19</i>	<i>PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO</i>
<i>ART. 20</i>	<i>NORMA DI RINVIO</i>
<i>ART. 21</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE</i>

ART. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Scandicci dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

ART. 2

Definizione di area fabbricabile

1. Area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio é fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente articolo. Sono considerati, tuttavia, agricoli i terreni posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento previsto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs 504/92 e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali se si verificano le seguenti condizioni:

- a. Ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale si fa riferimento alla definizione contenuta nell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 446/97. Tale qualifica, inoltre, deve risultare confermata da apposita iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b. Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del coltivatore diretto e dei componenti del nucleo familiare che convivono anagraficamente con lo stesso, deve fornire un reddito pari ad almeno il 50% del reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente.
- c. Il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo a titolo principale deve essere iscritto negli appositi elenchi I.N.P.S..
- d. il valore complessivo dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale non deve eccedere € 25.822,84.

ART. 3

Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

1. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sulla base delle risultanze della Commissione Comunale i cui componenti saranno nominati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quelli determinati secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.

Non è soggetta a rimborso l'imposta eventualmente eccedente quella determinata sulla scorta dei valori di cui al comma precedente.

ART. 4

Abitazione principale

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, salvo prova contraria, l'unità immobiliare a destinazione abitativa nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, nonché quelle assimilate a tale abitazione e disciplinate dall'articolo 6 del presente regolamento.
3. L'esenzione di cui al presente articolo non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione, di cui al successivo articolo 5, prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92, nonché le agevolazioni previste dal successivo articolo 6.
4. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni.
5. Se l'abitazione principale è costituita da 2 o più unità immobiliari a destinazione abitativa, l'esenzione o, nel caso di esclusione dall'esenzione, l'aliquota ridotta deliberata dal competente organo comunale e la detrazione competono soltanto per una di esse.

ART. 5

Determinazione delle aliquote e della detrazione per abitazione principale

1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono stabilite dal competente organo comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano aliquota e detrazione deliberate per l'anno precedente.
2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
3. La detrazione di imposta per abitazione principale è determinata in misura non inferiore al minimo di legge e può essere elevata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo determinato con le modalità di cui al presente articolo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556.

ART. 6

Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

a) Pertinenze

1. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
2. Le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 da considerarsi parte integrante dell'abitazione principale non possono eccedere n. 2 unità.
3. Per le unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale, esclusa dall'esenzione, si applica l'aliquota ridotta deliberata dal competente organo comunale.
4. Per le fattispecie escluse dall'esenzione, nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia superiore all'imposta dovuta per tale unità, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, con esclusione della fattispecie disciplinata dal successivo articolo 7.
5. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il soggetto passivo può comunicare all'Amministrazione Comunale, anche utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio, le unità immobiliari che costituiscono pertinenza della propria abitazione principale.

b) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile

1. E' considerata altresì abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che il soggetto abbia un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 12.911,42= annui.
2. Per le unità immobiliari di cui al precedente comma escluse dall'esenzione si applica l'aliquota ridotta e la detrazione deliberata dal competente organo comunale.

c) unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito

1. Si considerano inoltre abitazioni principali le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado), a condizione che gli stessi abbiano stabilito in queste la propria residenza anagrafica.
2. Eguale trattamento, con le limitazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a) del presente articolo, è riservato alle pertinenze delle abitazioni di cui al comma precedente, a condizione che le stesse siano concesse in uso gratuito allo stesso soggetto cui è concessa in uso gratuito l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.
3. Per le unità immobiliari di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettera c), escluse dall'esenzione, si

applica l'aliquota ridotta deliberata dal competente organo comunale.

d) Adempimenti

1. Per potere usufruire delle agevolazioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, il contribuente è tenuto a presentare, nell'anno in cui si è verificata l'agevolazione, apposita istanza scritta all'Amministrazione Comunale, anche utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio. L'istanza deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento ed esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi semprechè non si verificano variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare per scritto all'Ufficio la perdita dei requisiti.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i soggetti che hanno già provveduto a comunicare negli anni precedenti la presenza dei requisiti previsti per la concessione delle agevolazioni disciplinate nel presente articolo, fermo restando l'obbligo di comunicare la perdita dei requisiti.

3. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.

ART. 6 BIS

Applicazione dell'aliquota ridotta

1. Le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari (affini fino al secondo grado) o ai familiari del convivente (parenti ed affini fino al secondo grado) che risulti in unione di fatto negli appositi registri comunali, o al coniuge ancorchè separato legalmente qualora il soggetto passivo non rientri nella fattispecie disciplinata dall'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/92, a condizione che gli stessi abbiano stabilito in queste la propria residenza anagrafica, beneficiano dell'aliquota ridotta, deliberata dal competente organo comunale per l'abitazione principale. Eguale trattamento, con le limitazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a) dell'articolo 6, è riservato alle pertinenze di tali abitazioni a condizione che le stesse siano concesse in uso gratuito allo stesso soggetto cui è concessa in uso gratuito l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 è obbligo per il contribuente presentare all'Ente, a pena di decadenza, apposita istanza scritta così come disciplinato dall'art. 6, lettera d), commi 1 e 2, del presente regolamento.

ART. 7

Alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/98

1. E' applicata una detrazione di imposta deliberata dal competente organo comunale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, nonché sulla base di quanto stabilito negli appositi accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, in proporzione al periodo di possesso dell'immobile e alla durata del contratto di locazione nell'anno di riferimento. La detrazione viene ripartita in ugual misura tra i soggetti proprietari, intendendosi come tali le sole persone fisiche, indipendentemente dalle quote di

possesso.

2. Le abitazioni di cui al comma precedente, di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici, beneficiano dell'aliquota ridotta, deliberata dal competente organo comunale per l'abitazione principale, fino al limite massimo di 3= unità affittate. Eguale trattamento, con le limitazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a) dell'articolo 6, è riservato alle pertinenze delle abitazioni a condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in locazione l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

3. Non si applicano alla fattispecie disciplinata nel presente articolo le disposizioni indicate nel comma 4, lettera a) dell'articolo 6 del presente regolamento.

4. Per potere usufruire della detrazione di cui al comma 1, il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare annualmente apposita istanza scritta all'Amministrazione Comunale utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio. L'istanza deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 è obbligo per il contribuente presentare all'Ente, a pena di decadenza, apposita istanza scritta così come disciplinato dall'art. 6, lettera d), commi 1 e 2, del presente regolamento.

ART. 8

Riduzioni

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 05.08.1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 05/08/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92 "Base imponibile". Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445. In tal caso la riduzione d'imposta di cui al comma 1 si applica a partire dalla data di acquisizione della dichiarazione sostitutiva al protocollo dell'Ente e non può estendersi a periodi d'imposta pregressi. Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante verifiche effettuate dall'Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

5. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al comma 4, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, secondo quanto previsto in materia dalla normativa vigente. In tal caso l'inagibilità decorre dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio Tecnico.

6. In entrambi i casi resta fermo l'obbligo per il contribuente di assolvere agli adempimenti individuati dal successivo articolo 11.

ART. 9

Esenzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, le esenzioni di cui alla lettera i), comma 1, di tale norma, si applicano soltanto ai fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e utilizzati dall'ente non commerciale.

ART. 10

Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà, e solo nel caso in cui sia applicabile la medesima aliquota a tutti i contitolari.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 5,00=, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore a € 5,00=. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.

4. Il limite previsto nel comma 3 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

6. Nell'ipotesi in cui il termine scadenziale per il versamento fissato da norme statali cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, esso s'intende tacitamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

7. In aggiunta o sostituzione del versamento dell'imposta tramite l'agente della riscossione, il competente organo comunale può stabilire con proprio provvedimento che il pagamento sia effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune ovvero avvalendosi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali. E' facoltà del contribuente avvalersi dell'utilizzo della delega F24.

ART. 11

Dichiarazione

1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni, ad eccezione di quelle disciplinate dagli articoli 6, 6 bis e 7 del presente regolamento, che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006 così come convertito dalla L. 248/2006, il contribuente è obbligato a darne comunicazione all'Ente utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. è quello massimo consentito dalla normativa nazionale per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. Sono, in ogni caso, escluse dall'obbligo dichiarativo le variazioni di abitazione principale collegate alla variazione della residenza anagrafica e le variazioni di valore imponibile conseguenti a variazioni catastali.
5. Sono, parimenti, esclusi dall'obbligo dichiarativo la costituzione e l'esercizio del diritto reale di abitazione del coniuge superstite sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di successione, ai sensi dell'art. 540 C.C., a condizione che sia stata presentata la prescritta denuncia di successione e che il coniuge superstite risulti anagraficamente residente nell'unità in questione alla data di apertura della successione.
6. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al comune competente per ubicazione degli immobili.
7. Sono infine esclusi dall'obbligo dichiarativo i soggetti passivi di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/92, a condizione che abbiano presentato apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 attestante il possesso dei requisiti richiesti entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento.
8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano alle variazioni intervenute dal 01.01.2007.

ART. 12

Ravvedimento

1. Il contribuente che sia incorso in una o più violazioni delle disposizioni relative al versamento del tributo o alla presentazione della dichiarazione, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 13

Gestione del servizio di accertamento e riscossione

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma precedente, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.
3. In ogni caso il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione è apposto dal Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART. 14

Attività di controllo

1. E' attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.
2. La Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.
3. Ai fini del potenziamento dell'attività svolta dall'Ufficio tributi, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge 23.12.1996 n°662:
 - a) parte del gettito complessivo dell'ICI nella misura determinata dalla Giunta è destinato alla copertura delle spese relative al potenziamento degli Uffici Tributarî, ai collegamenti con le banche dati utili.
 - b) parte, commisurata in percentuale, dei maggiori proventi derivanti dall'attività di cui al presente articolo viene attribuita con atto della Giunta Comunale a compensi incentivanti al personale addetto, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva.

ART. 15

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Sulle somme dovute e non corrisposte alle regolari scadenze si applicano gli interessi

determinati con provvedimento dell'organo competente con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. La sanzione non viene comunque irrogata qualora la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta (legge 212 del 27.07.2000, art. 10 comma 3).
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta entro le prescritte scadenze si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
6. La sanzione prevista dal comma precedente non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio, ente o concessionario diverso da quello competente.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante presentazione di apposita istanza. Tale disposizione si applica ai pagamenti effettuati a far data dal 1° gennaio 2004.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano al contribuente gli interessi determinati con provvedimento dell'organo competente con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo al rimborso per importi inferiori a € 5,00=.

Art. 18

Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela può essere esercitato, in tutto o in parte, nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) doppia imposizione

- b) errore di persona
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo
- e) errore sul presupposto del tributo

2. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 19

Pubblicità e variazioni del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione di appositi avvisi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20

Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.